MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 122, della sopracitata legge n. 234 del 2021, il quale stabilisce che: "*Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023*";

VISTO inoltre, l'articolo 1, comma 123, della suddetta legge n. 234 del 2021, che dispone che: "A *valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui , di cui al comma 122 si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio*";

VISTO altresì l'articolo 1, comma 124, della menzionata legge n. 234 del 2021, , il quale prevede che: "A *valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122 si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2023, n. 1 , registrato dalla Corte dei Conti al repertorio n. 811 del 29 marzo 2023, recante le modalità relative all'accesso all'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a trenta euro, da parte dei lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima in caso di sospensione dal lavoro, derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 marzo 2023 n. 2, registrato dalla Corte dei conti al repertorio n. 904 del 4 aprile 2023, che proroga il termine di presentazione delle istanze di ulteriori 30 giorni a far data dalla pubblicazione del medesimo decreto n. 2;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

CONSIDERATO che le indennità di cui all'articolo 1, commi 123 e 124 , della citata legge n. 234 del 2021 concesse con le modalità di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2023, n. 1, sono autorizzate nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio, a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "*Riordino della legislazione in materia portuale",* ed in particolare l'articolo 3, che dispone che *"…omissis…Le Capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza*";

VISTO il decreto del già Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 5 ottobre 2022, n. 181, recante "*Regolamento di amministrazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 55, con il quale vengono conferiti al dott. Gennaro Gaddi i poteri di adozione di atti necessari, urgenti ed indifferibili, della Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

CONSIDERATO che sono pervenute n. 4.190 istanze, da parte delle imprese adibite alla pesca marittima, entro i termini previsti dall'articolo 1 del suddetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 13 marzo 2023, n. 2;

TENUTO CONTO che la proiezione dell'onere economico relativo alle giornate autorizzate per il fermo pesca obbligatorio comporterebbe un onere di spesa pari ad € 17.470.440,00 (euro diciassettemilioniquattrocentosettantamilaquattrocentoquaranta/00), superiore allo stanziamento di € 12.000.000,00 (euro dodicimilioni/00) previsto dall'articolo 1, comma 123, della menzionata legge n. 234 del 2021 e che, ai sensi dell'articolo 6 del decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 marzo 2023, n. 1, qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti disponibili, le relative indennità devono essere ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore;

TENUTO CONTO altresì, che la proiezione dell'onere economico relativo alle giornate autorizzate per il fermo non obbligatorio comporta un onere di spesa pari ad € 5.180.910,00 (euro cinquemilionicentottantamilanovecentodieci/00), in linea con lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 124, della citata legge n. 234 del 2021;

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

RITENUTO, pertanto, di autorizzare, ai sensi dell'articolo 1, commi 123 e 124, della citata legge n. 234 del 2021, la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva, riparametrata alle risorse disponibili, pari ad € 20,60 (euro venti/60), in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca e la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva pari ad € 30,00 (euro trenta/00), in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio delle attività di pesca, in favore di un numero totale di 12.764 lavoratori, dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250

D E C R E T A

ARTICOLO 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva, pari ad € 20,60 (euro venti/60) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
2. È autorizzata l'indennità di cui al comma precedente per un totale di n. 582.348 giornate indennizzabili, pari ad un importo totale di € 12.000.000,00 (euro dodicimilioni/00).
3. Al presente decreto è allegato il *file Excel*, che costituisce parte integrante del medesimo provvedimento, contenente gli elenchi dei lavoratori beneficiari, predisposti separatamente, per le 15 Direzioni Marittime (Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Napoli, Olbia, Palermo, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Trieste e Venezia) e che include tutti i dati pervenuti per la liquidazione delle relative indennità.

ARTICOLO 2

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la corresponsione di una indennità giornaliera onnicomprensiva, pari ad € 30,00 (euro trenta/00) in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio delle attività di pesca, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
2. È autorizzata l'indennità di cui al comma precedente per un totale di n. 172.697 giornate indennizzabili, pari ad un importo totale di € 5.180.910,00 (euro cinquemilionicentottantamilanovecentodieci/00).

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

ARTICOLO 3

1. Il presente decreto di autorizzazione, con il relativo allegato, è trasmesso al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. Entro il 30 settembre 2023, la Direzione generale degli ammortizzatori sociali impegna in favore dei Funzionari Delegati delle Capitanerie di Porto, le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità a carico dell'unità di voto 1.1, di pertinenza del centro di responsabilità *"Direzione generale degli ammortizzatori sociali"*, sulla missione 26.1 *"Politiche per il lavoro"*, programma 26.6 *"Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione"*, azione *"Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito"*, capitolo 2230, piano gestionale 1.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it .

Gennaro Gaddi

Firmato digitalmente da
GADDI GENNARO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"